

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 141

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 18 ottobre 2011)

### INDICE

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| BIONDELLI: sul potenziamento dell'organico del Corpo forestale dello Stato in provincia di Novara (4-05442) (risp. ROMANO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> ) | Pag. 4551 | PINZGER: sulla validità delle carte d'identità (4-05917) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )  | Pag. 4563 |
| LANNUTTI: sull'Unione nazionale dell'incremento delle razze equine (Unire) (4-04979) (risp. ROMANO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )                        | 4553      | POLI BORTONE: sulla condizione dei lavoratori delle imprese che erogano il servizio di pulizia negli istituti scolastici in provincia di Lecce (4-04996) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> ) | 4566      |
| sulla normativa europea e nazionale relativa alle coltivazioni OGM (4-05626) (risp. ROMANO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )                                | 4556      | PORETTI, PERDUCA: su progetti di «educazione ambientale» in alcune scuole elementari (4-05126) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )   | 4568      |
| LEGNINI: sulla carenza di segretari comunali in Italia (4-05317) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )  | 4559      | SARO: sulla validità delle carte d'identità (4-02102) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )   | 4564      |
| MARINARO: sui requisiti previsti per l'accesso ai servizi sociali in Friuli-Venezia Giulia (4-02663) (risp. CARFAGNA, <i>ministro per le pari opportunità</i> )                              | 4561      | ZANDA: sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune di Vico nel Lazio (Frosinone) da parte dei consiglieri comunali (4-05913) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )                       | 4571      |



BIONDELLI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia a ordinamento civile, il cui ruolo è regolato dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36;

le attività di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e protezione civile svolte dal Corpo forestale dello Stato si rivelano indispensabili in particolare nella prevenzione e repressione dei reati ambientali e agro-alimentari, nelle rilevanti attività di pubblico soccorso e nelle attività di vigilanza, salvaguardia e tutela dell'immenso patrimonio naturale e faunistico del Paese;

dal rapporto Ecomafia 2010 – elaborazione di Legambiente – si evince che in Piemonte nell'anno 2009, su un totale di 270 infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, ben 175 sono state accertate dal Corpo forestale. Tuttavia le condizioni in cui le donne e gli uomini del Corpo sono costretti ad operare sono critiche, caratterizzate da una forte carenza di personale e risorse economiche;

in particolare il comando provinciale di Novara, a fronte di una dotazione organica di 37 unità dispone di soli 19 agenti in servizio (di cui un paio risulterebbero in temporaneo distacco presso altre sedi). I vuoti di organico si registrano in particolar modo nei ruoli dei funzionari (ne è presente uno su 3 previsti) e degli ispettori (presenti nessuno su 7 previsti). A questa situazione si aggiunge il concreto rischio di chiusura di alcuni comandi stazione a causa di posizioni di organico coperte solo parzialmente;

emblematico risulta il caso dei comandi stazione di Borgolavezzaro, Carpignano Sesia, Gozzano, e della stessa Novara, spesso spesso lasciati senza copertura per garantire il presenziamento di altri comandi in analoga situazione di estrema sofferenza;

la provincia di Novara si colloca in posizione geografica strategica in rapporto allo storico triangolo industriale. Pur situata ai margini dell'area metropolitana milanese ha saputo mantenere la propria identità territoriale, limitando l'eccessivo uso del suolo. Si riversano pertanto su questo territorio interessi che risentono dei «guasti» provenienti dalla saturazione della vicina Lombardia, in particolare rispetto alla movimentazione del terreno ed alla possibilità di aprire nuove cave o discariche. Risulta quindi indispensabile l'opera di prevenzione, controllo e repressione dei reati ambientali posta in essere dal Corpo forestale dello Stato;

altresì indispensabile risulta una congrua copertura degli organici unita ad una razionale e corretta redistribuzione delle risorse umane, sia per far fronte ai numerosi compiti assegnati dalla vigente legislazione nazionale e regionale, sia per rispondere alle istanze provenienti dai cittadini

che apprezzano e riconoscono la presenza sul territorio del Corpo quale preziosa ed insostituibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per sopperire alle criticità esposte, garantire la copertura delle dotazioni organiche e la piena operatività dei comandi stazione.

(4-05442)

(21 giugno 2011)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione concernente la copertura delle dotazioni organiche di taluni Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato, si premette che, all'inizio di luglio 2011, gli effettivi in servizio (tra i ruoli di ispettore, sovrintendente, agente e assistente) si sono ridotti a 6.918 unità, vale a dire 923 in meno rispetto alla dotazione organica di legge pari a 7.841 elementi.

L'esiguità di personale riscontrata su scala nazionale, e riconducibile anche ai numerosi pensionamenti volontari anticipati degli ultimi anni, si ripercuote necessariamente sui presidi territoriali e le relative attività di servizio. Peraltro, anche ipotizzando un numero di elementi in attività pari alla dotazione di legge (circostanza mai verificatasi, anche a causa di previsioni contenute nelle leggi di finanza pubblica degli ultimi anni), è ragionevole presupporre il persistere di talune criticità dovute alla notevole estensione del territorio da presidiare e alla molteplicità dei compiti da assolvere.

Quanto all'area geografica, si informa che il totale degli effettivi in servizio (nei ruoli di ispettore, sovrintendente, agente e assistente) in strutture del Corpo della provincia di Novara ammonta attualmente a 18 unità, rispetto ad una pianta organica provinciale (fissata da ultimo con decreto del 27 giugno 2011) che ne prevede 30 (tra ispettori, sovrintendenti, agenti e assistenti) oltre ad ulteriori 7, tra funzionari e personale tecnico-amministrativo.

Al riguardo si evidenzia che, nonostante il tentativo di sopperire alla predetta carenza di personale mediante l'inclusione delle sedi CFS della provincia di Novara nel bando di appello ordinario e straordinario nazionale per i trasferimenti a domanda del personale (espletato durante l'estate 2011), non è stato tuttavia conseguito l'auspicato esito per mancanza di candidati.

Pertanto, occorrerà attendere nuove assunzioni che oramai, per il personale del ruolo agenti, avvengono solo attraverso il canale del reclutamento di volontari che hanno esaurito la ferma breve nell'Esercito, e per contingenti limitati.

Per quanto concerne, invece, le stazioni forestali di Borgolavezzaro, Carpignano Sesia e Gozzano, ove effettivamente sussistono problemi di funzionamento per carenza di personale, si fa presente che, dal 1° agosto 2011, a seguito dell'immissione in servizio (al termine di un corso di formazione) di alcune decine di elementi destinati esclusivamente a ripianare gli organici di sedi di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, a cia-

scuna delle stazioni forestali di Carpignano Sesia e di Gozzano, entrambe in provincia di Novara, è stato assegnato un agente di nuova nomina. Pertanto, al momento, i presidi anzidetti dispongono di 2 unità e possono garantire un minimo di controllo del territorio.

Pur consapevole che il risultato conseguito in termini di potenziamento delle strutture della provincia in esame può apparire modesto, il Ministro assicura che esso rappresenta il massimo sforzo realizzabile nell'attuale situazione di acuta carenza di personale e di scarsità di fondi di bilancio.

In ogni caso, si conferma l'impegno a porre in essere l'auspicato incremento di personale, in linea con le previsioni della pianta organica.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ROMANO

(12 ottobre 2011)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'Unire, Unione nazionale dell'incremento delle razze equine, è un ente istituito con regio decreto 24 maggio 1932, n. 642, che si occupa di gestire le corse e le gare, fissando calendario di manifestazioni ippiche, organizzando la programmazione tecnica ed economica delle stesse e diffondere la dichiarazione dei partenti delle corse, con tutte le relative informazioni per effettuare regolari scommesse, di concedere e revocare i colori di scuderia ai proprietari o di favorire l'uso del cavallo come strumento per la riabilitazione psico-fisica dell'uomo;

un articolo de «l'Espresso» del 29 marzo 2011, intitolato «Unire, galoppa lo spreco», riporta le ingiustificate ingenti spese sostenute dall'ente considerato tanto inutile per la collettività quanto utile per quelli che percepiscono i relativi compensi;

gli uffici dell'ente comprendono otto piani di un palazzo su via Cristoforo Colombo, nel quartiere Eur di Roma, e sono «sterminati»: ogni dipendente, in media, ha a disposizione 48 metri quadri. Praticamente «i 176 dipendenti dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, una sorta di ministero dell'ippica», dispongono ognuno di «un mini appartamento»;

si legge ancora:

«Nel bilancio dello Stato l'Unire figura come un ente pubblico non economico e mai classificazione è risultata così azzeccata, se è vero che è riuscito a scavare un buco di 83 milioni a fine 2009. Vuol dire che ogni stipendiato, dal segretario generale all'ultimo degli uscieri, ha prodotto in media un debito di oltre 471.000 euro. Ci vuole del metodo. Dodici anni fa, per capire come la gestione del patrimonio nazionale dei quadrupedi potesse costare tanto, una pattuglia di parlamentari è arrivata addirittura a proporre la nomina di una commissione d'inchiesta, proprio come per la Loggia P2 o il giallo di Ustica. Il vertice del carrozzone, oggi affidato

al magistrato del Consiglio di Stato Claudio Varrone, è una porta girevole. Il *turnover* dei massimi dirigenti è talmente vorticoso che al momento di farne il conto esatto anche quelli in carica sono andati in tilt: «Dal 2000 al 2010», hanno detto al Senato, «si sono succeduti 13 (14) vertici di governo». Quanti siano stati, dunque, non è dato sapere. Certo è, invece, che del mondo dei cavalli nessuno di loro sapesse un fico secco. L'ha dimostrato, proprio nel giorno dell'insediamento, l'ultimo dei presidenti, l'ex prefetto di Torino Goffredo Sottile: «Il gioco rovina le famiglie», ha scandito lasciando di stucco gli astanti. Già, perché la principale entrata dell'Unire viene proprio da una percentuale delle scommesse raccolte sulle corse di trotto e galoppo. Quella dell'Unire è la classica storia all'italiana di un ex monopolista (o quasi) incapace di riciclarsi in una logica di mercato. Fino all'inizio del secolo gli appassionati nazionali di scommesse potevano scegliere solo tra il Totocalcio, il Lotto e appunto i cavalli, forti di una fetta di 3,6 miliardi di giocate su un totale di 15. Poi il settore s'è aperto alla concorrenza e oggi, dalle *slot machine* al Suprenalotto, ce n'è per tutti i gusti. Il risultato è che le puntate sui quadrupedi sono scese a 1,7 miliardi, su un torta complessiva che supera ormai i 60. Così, il pubblico delle corse è crollato dai 5 milioni l'anno del 2002 al milione scarso di oggi e le entrate dell'Unire (il 13 per cento delle cifre in gioco) si sono dimezzate. La festa, insomma, è finita. Ma nel palazzone dell'Eur hanno fatto finta di niente. I presidenti e i commissari insediati dai titolari di turno del ministero dell'Agricoltura, che dovrebbe essere l'ente controllante, hanno interpretato alla lettera uno statuto che sembra scritto da Totò e Peppino: «L'Unire», scolpisce l'articolo uno, «favorisce l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo». E vai a sapere cosa vuol dire. Ancora: «L'ente», si legge nel sito ufficiale, «concede benefici economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati operanti nei campi di interesse della propria attività istituzionale». Fa, insomma, ciò che gli pare. Con una simile mission tutto è possibile. Anche cercar di mantenere in vita un circuito-monstre arrivato a totalizzare 24.000 gare l'anno in 44 ippodromi semideserti, che non chiudono i battenti solo grazie a un finanziamento da circa 100 milioni l'anno. Cifra cui vanno sommati i 200 milioni messi a disposizione per i monte-premi delle corse e quelli spesi per un costosissimo circuito televisivo, finito qualche anno fa nel mirino della Corte dei conti per l'ingaggio a peso d'oro di Bruno Vespa. «C'è una lobby trasversale che difende l'Unire», ha denunciato lo scorso giugno Alberto Giorgetti. Il sottosegretario del Pdl all'Economia è parso cadere dalle nubi. Ma è stato l'unico. I titolari degli ippodromi e gli allevatori sono i principali beneficiari della manna. Ma godono di buona compagnia. Dal pozzo senza fondo dell'ente attingono in tanti. A partire dai dipendenti, che totalizzano 4.528 giorni di assenza ma, in base al contratto integrativo del 2008, si spartiscono 276.000 euro di indennità di ente, 140.000 di straordinari, 25.000 per i turni, 350.000 di salario di professionalità e un milione e 138.000 euro di compensi incentivanti. Per essere tagliati fuori dalla distribuzione dei *benefit* ci vuole un certo impegno. In base all'articolo 3, l'e-

scissione totale dal compenso per la produttività collettiva scatta solo se il dipendente ha subito cinque contestazioni nel corso dello stesso anno: un mezzo teppista. In compenso, con i *ticket* per lo spuntino di mezzogiorno (14 euro) i travet dell'Unire si mettono in tasca i tre quarti di un assegno minimo di vecchiaia»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di una lobby trasversale che difende l'Unire;

se non ritenga che ad oggi, con la crisi economica in corso, le nuove proposte di gioco e l'indebolimento dell'evento ippico come tale, con un calo del 94 per cento di spettatori all'anno, l'ente abbia perso ogni tipo di utilità rappresentando una pesante uscita di spesa, considerato che dal 2002 l'Unire versa in una grave crisi economica dalla quale non riesce più ad uscire e, da quella data, le risorse sono deviate verso la spesa quotidiana, il personale, gli affitti;

quali iniziative intenda adottare al fine di sopprimere l'Unire, salvaguardando i livelli occupazionali, un ente che continua a ricevere risorse pubbliche senza raggiungere gli obiettivi prefissi, gravando sulla casse dello Stato e dunque sulle tasche dei cittadini.

(4-04979)

(7 aprile 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione riguarda l'Unione nazionale dell'incremento delle razze equine (UNIRE).

Il settore ippico sta vivendo da alcuni anni una fase particolare caratterizzata da aspetti tra loro diversificati e spesso contrastanti che tuttavia, avendo ciascuno una specifica valenza non solo economica ma anche sociale, devono essere affrontati in modo approfondito e con l'attenzione che meritano.

La diminuzione delle scommesse ippiche appare, tuttavia, temperata da un rinnovato interesse per il settore che, attraverso il coinvolgimento di un ambito produttivo diverso dal mondo delle scommesse, risulta assai rilevante sotto il profilo economico.

Quindi, mentre i dati relativi alle scommesse non sono confortanti, non altrettanto può dirsi per quelli inerenti ad altre realtà che ruotano intorno al settore e che testimoniano, al contrario, un fermento positivo da sfruttare adeguatamente per il bene dell'ippica nazionale.

Ciò premesso, si evidenzia che le criticità strutturali, gestionali e finanziarie segnalate in ordine all'attività dell'UNIRE possono trovare concreta soluzione in sede di attuazione della previsione recata dall'art. 14, commi 28 e 29, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che, mantenendo la vigilanza del Mi-

nistero, ha previsto la trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI).

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ROMANO

(12 ottobre 2011)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato con 548 voti favorevoli, 84 contrari e 31 astensioni la proposta della Commissione presentata dalla relatrice, ex Ministro dell'ambiente francese, Corinne Lepage, che permette agli Stati membri di limitare o vietare le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM);

la Commissione aveva proposto di concedere agli Stati membri il diritto di divieto, ma non per motivi di salute o ambientali. Questi, infatti, dovevano essere valutati esclusivamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

il Parlamento europeo ha invece deciso che gli Stati membri possono invocare motivi ambientali supplementari, tra i quali possono figurare la resistenza ai pesticidi, la salvaguardia della biodiversità o la mancanza di dati sulle conseguenze negative sull'ambiente. Gli europarlamentari hanno inoltre deciso a schiacciante maggioranza che anche l'impatto socio-economico potrà costituire un motivo legittimo di divieto, per esempio quando i rischi di contaminazione delle colture tradizionali o biologiche non possono essere praticamente gestiti;

gli Stati dovranno adottare misure per prevenire la contaminazione dell'agricoltura convenzionale o biologica da colture OGM, mentre un controllo, a livello europeo, della sicurezza e dell'autorizzazione continuerà a essere il presupposto per consentire la crescita degli OGM;

pertanto l'Europa lascia la decisione sugli OGM agli Stati membri e grazie al testo approvato l'Italia potrà proibire o limitare la coltivazione di sementi OGM sul proprio territorio;

nel contesto italiano questo provvedimento potrà avere un peso molto rilevante poiché aiuterà a limitare le questioni che sono nate nel dibattito Stato-Regioni. Nel corso di questi anni infatti molte Regioni, tra cui anche la Sardegna, hanno legiferato per escludere la coltivazione OGM, venendosi a scontrare con il regolamento comunitario già esistente;

l'applicazione di questo regolamento consentirà al Parlamento nazionale italiano e alle Regioni di affermare con fermezza e chiarezza il proprio no alla coltivazione degli OGM sul proprio territorio, salvaguardando la biodiversità, la salubrità e la genuinità dell'*habitat* naturale e delle produzioni agricole;

ad ogni modo, a prescindere dalla decisione di vietare la coltivazione o meno di OGM sul proprio territorio, è stata espressa la necessità

che gli Stati membri adottino le norme di coesistenza al fine di garantire la non contaminazione di colture convenzionali o biologiche;

per garantire gli agricoltori convenzionali o biologici, che spesso non hanno goduto di un'adeguata tutela nei confronti di eventuali contaminazioni da OGM, è stata confermata la previsione per gli Stati membri di istituire un sistema obbligatorio generale di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio, mediante un'assicurazione, applicabile a tutti gli operatori economici e tale da garantire che gli artefici di contaminazioni sostengano i costi degli effetti o dei danni involontari che potrebbero derivare dalla cessione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. Tale previsione è stata resa considerando che, se in Stati membri diversi vigono norme diverse in materia di coltivazione, è fondamentale che ciascuno Stato disponga di un rigoroso sistema al fine di prevedere che colui che contamina si faccia poi carico degli effetti o danni arrecati;

il Parlamento europeo ha ribadito la necessità di riconoscere a carico degli Stati membri l'obbligo di rendere pubbliche le norme nazionali di divieto di coltivazione almeno sei mesi prima del periodo vegetativo; inoltre, è stato previsto un limite di cinque anni per la durata in vigore dei provvedimenti nazionali e l'obbligo di revisione degli stessi qualora venga disposto il rinnovo dell'autorizzazione di un OGM;

in conclusione, si prevede la possibilità di basare il nuovo assetto della normativa che regola gli OGM su criteri che afferiscono direttamente alla sovranità statale, come il diritto più immediato all'integrità del suolo e degli ecosistemi presenti;

considerato che:

i controlli di sicurezza effettuati dall'Unione europea così come un'autorizzazione europea restano comunque la *conditio sine qua non* per l'avvio della coltivazione di OGM, qualora uno Stato acconsenta al loro utilizzo agricolo;

attualmente la contraddittoria disciplina europea in materia di etichettatura di OGM, che esclude la conoscibilità del processo produttivo in ragione della tollerata soglia di contaminazione, non favorisce la trasparenza e rende il consumatore incapace di decidere in modo consapevole,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda promuovere l'adeguamento, al più presto, della normativa italiana vigente al dettato europeo per mantenere il territorio nazionale libero da OGM, come richiesto dalla maggioranza dei cittadini, considerato che in Italia, per la conformazione morfologica dei terreni e le dimensioni delle aziende, non sarebbe possibile evitare la contaminazione ambientale e sarebbe violata la libertà della stragrande maggioranza degli agricoltori e cittadini di avere i propri territori liberi da OGM;

quale posizione intenda assumere per regolamentare in modo adeguato la coesistenza di produzione di OGM-free e OGM, al fine di garantire totalmente da possibili contaminazioni le coltivazioni OGM-free;

quali iniziative intenda adottare al fine di intervenire in sede europea affinché si provveda a regolare l'etichettatura dei derivati ottenuti da OGM (carne, latte, uova, eccetera), anche in previsione di una futura possibile importazione di mais e soia transgenica da altri Stati limitrofi all'UE, per evitare che sul mercato potrà esserci indistintamente carne ottenuta da animali alimentati con mangimi OGM, ad un costo di produzione più basso, e carne ottenuta con mangimi convenzionali ad un costo di produzione più elevato con un margine di profitto maggiore per gli allevatori che utilizzeranno mangimi OGM rispetto a quelli che non lo utilizzeranno;

se non ritenga necessario intervenire presso la Commissione europea affinché le linee direttive per i controlli di rischio vengano migliorate.

(4-05626)

(14 luglio 2011)

RISPOSTA. – È opportuno premettere che la vigente normativa consente di vietare la coltivazione di un OGM solo se si ha fondato motivo di ritenere che la stessa rappresenti un rischio per la salute umana e per l'ambiente, attraverso la cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all'art. 23 della direttiva 2001/18, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003.

Peraltro, la normativa comunitaria di riferimento è in corso di revisione (il cui esito è però incerto) per rendere più flessibile il sistema che disciplina l'autorizzazione alla coltivazione di varietà geneticamente modificate. Si prevede, infatti, di consentire agli Stati membri di disporre divieti sul proprio territorio argomentati da motivazioni diverse da quelle connesse con eventuali rischi ambientali e sanitari.

Inoltre, come evidenziato dall'interrogante, il Parlamento europeo ha recentemente approvato la relazione dell'ex Ministro dell'ambiente francese che consentirebbe, tra l'altro, agli Stati membri di vietare le coltivazioni di OGM anche per motivi ambientali, complementari rispetto a quelli già esaminati dall'EFSA nel processo di valutazione del rischio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, pur ritenendo apprezzabile la proposta legislativa della Commissione europea, il Ministro non reputa opportuno promuovere adeguamenti alla normativa italiana in materia di OGM, prima che la proposta di revisione suddetta sia approvata in maniera definitiva e ufficiale.

Per quanto concerne, invece, l'adozione di norme di coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche, si tratta di materia di competenza delle Regioni che, peraltro, nel ribadire la propria posizione contraria al riguardo, hanno confermato la richiesta della clausola di salvaguardia.

Pertanto, considerando le peculiarità della produzione agricola italiana nonché la posizione assunta dalle Regioni in merito alle linee guida di coesistenza l'amministrazione, con altri Ministeri interessati, ha chiesto al Dipartimento per le politiche europee di coordinare le attività di verifica

dell'esistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia sul territorio italiano.

Preme, tuttavia, sottolineare che l'avvio della procedura di richiesta della clausola di salvaguardia necessita del supporto di dati scientifici (che l'Italia non possiede anche per mancanza di attività di sperimentazione) in grado di dimostrare, in maniera inequivocabile, la possibile esistenza di un danno sulla salute o sull'ambiente.

Occorrerà, pertanto, un'attenta analisi della problematica e una concertazione con gli altri Ministeri interessati, sulla base di quanto stabilisce l'art. 25 del decreto legislativo citato che individua nei Ministeri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole le autorità che hanno il potere di invocare la clausola di salvaguardia, per quanto di rispettiva competenza.

Per quanto concerne la tracciabilità e l'etichettatura di prodotti che derivano da OGM nonché di alimenti e mangimi geneticamente modificati, si ricorda che la vigente normativa europea (rispettivamente, regolamento (CE) n. 1830/2003 e regolamento (CE) n. 1829/2003) già prevede che sia indicata la presenza di prodotti che contengono, consistono e/o sono derivati da OGM in tutte le fasi di produzione e commercializzazione.

Peraltro, la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM in prodotti agricoli, alimentari e mangimi non deve essere riportata in etichetta qualora tale materiale sia inferiore allo 0,9 per cento della quantità totale dell'ingrediente considerato. Si assicura, comunque, il contributo propositivo dell'amministrazione qualora vi fossero proposte di revisione a livello europeo tendenti a consentire una migliore tracciabilità dei prodotti esenti da OGM.

In ogni caso, in materia di organizzazione di filiere esenti da OGM, occorre che le eventuali azioni da mettere in campo, oltre a vedere la partecipazione attiva di tutti gli operatori della filiera e delle amministrazioni regionali e locali interessate, siano in linea con la legislazione comunitaria e nazionale attualmente in vigore nel settore.

Infine, circa la richiesta di intervento presso la Commissione europea per il miglioramento delle linee direttive per i controlli di rischio, si ricorda che il processo di valutazione del rischio sui nuovi eventi transgenici è gestito dall'EFSA (con linee guida molto rigorose) e che, comunque, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ROMANO

(12 ottobre 2011)

LEGNINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Consiglio dei ministri ha da mesi approvato la graduatoria dei vincitori del concorso COA3 del 5 aprile 2007 per segretari comunali;

a seguito di tale approvazione si attendeva l'immissione in ruolo di un numero consistente di segretari comunali vincitori di concorso;

ad oggi non risulta che tale atto amministrativo meramente esecutivo sia stato adottato;

gravi risultano essere le carenze di organico che precludono a diverse centinaia di Comuni italiani di avvalersi con regolarità di una funzione fondamentale qual è quella di segretario comunale;

risulta, ad esempio, che solo in Abruzzo sono ben 58 le sedi vacanti;

negli anni 2008 e 2009 risultano banditi altri 2 concorsi per coprire altri posti vacanti;

considerato che tale grave carenza, mai registrata negli anni e decenni trascorsi, ha già determinato la paralisi gestionale di numerosissimi Comuni, in particolare di quelli piccoli e ubicati in territori montani e disagiati,

si chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per immettere sollecitamente in ruolo i vincitori del concorso del 2007 e per espletare rapidamente i concorsi banditi nel 2008 e 2009;

quali misure intenda adottare per garantire la copertura di tutti i posti disponibili ed evitare la paralisi gestionale di moltissimi Comuni.

(4-05317)

(7 giugno 2011)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2011 è stata concessa l'autorizzazione, necessaria anche ai fini dell'iscrizione all'albo dei 364 candidati risultati idonei, ad assumere a tempo indeterminato gli idonei del corso-concorso COA III.

Conseguentemente, il Presidente dell'unità di missione, con decreto del 12 luglio 2011, ha approvato la graduatoria finale, iscrivendo all'albo ed assegnando, contestualmente, nella fascia professionale C i 364 nominativi riportati con decorrenza immediata.

A partire da tale data, pertanto, i Sindaci dei Comuni di classe IV (con popolazione fino a 3.000 abitanti) possono scegliere il titolare della sede anche tra i segretari neo-iscritti, attingendo al relativo albo regionale.

Per quanto concerne lo stato delle altre procedure concorsuali, si sottolinea che tutti i candidati del corso-concorso COA IV hanno sostenuto le prove orali ed è stata stilata la graduatoria per l'accesso al corso di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, la cui organizzazione è demandata alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Per quanto riguarda, infine, il corso-concorso COA V, si rappresenta che attualmente è in fase di svolgimento la correzione delle prove scritte.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(11 ottobre 2011)

MARINARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che l'ordinanza n. 4/2008 emessa il 23 gennaio 2008 dal Sindaco di Azzano Decimo (Pordenone) che impone al cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di dimostrare, ogniqualvolta richiede un servizio sociale, di possedere un reddito annuo di almeno 5.000 euro contrasta con la normativa comunitaria in materia;

considerato che:

il principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale tra cittadini nazionali e cittadini stranieri di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno ai sensi della normativa della Comunità europea per soggiornanti di lungo periodo, di cui alla direttiva 2003/109/CE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 3 del 2007 che ha modificato l'art. 9 del Testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni) è sancito in particolare dal comma 12, lettera c), di tale articolo, che stabilisce che lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che si acquisisce dopo 5 anni di soggiorno, può «usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale»;

i cittadini di Paesi terzi, provenienti da altro Paese membro dell'Unione europea, rientrano nel campo di applicazione del principio di diritto comunitario di parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali per effetto del regolamento (CE) n. 859/2003, che ha esteso a tali lavoratori la disciplina comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1408/1971 e successive modificazioni; ne consegue che di tale principio di parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali aventi natura di diritto soggettivo non beneficiano soltanto gli stranieri, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese membro, che si siano trasferiti in Italia, conseguendo il pari titolo di soggiorno, ma anche tutti quei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro che possano dimostrare un precedente regolare soggiorno per motivi di lavoro in altro Stato membro;

nel diritto comunitario il principio di parità di trattamento va inteso non solo come divieto di discriminazioni dirette, quando una persona protetta dal diritto comunitario è trattata meno favorevolmente di un'altra a

causa della nazionalità (condizione di straniero), ma anche come divieto di discriminazioni indirette, quando cioè una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di diversa nazionalità protette dalle norme comunitarie in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato membro;

tale nozione di discriminazione indiretta è ricavabile tanto dalle due direttive europee anti-discriminazione (direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE) quanto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

il requisito di anzianità di residenza in Italia per almeno otto anni introdotto dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2009 ai fini dell'accesso al beneficio socio-assistenziale della «Carta Famiglia» costituisce, a giudizio dell'interrogante, una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno di cittadini stranieri residenti nel territorio in quanto è suscettibile di operare principalmente a loro danno,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per ripristinare lo stato di legalità e il rispetto dell'ordinamento giuridico nonché dei principi e dei valori europei.

(4-02663)

(9 febbraio 2010)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione concernente l'accesso ai servizi previsti dalla «Carta famiglia» di cui all'articolo 10 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2006, come modificata dalla legge regionale n. 12 che ha previsto un innalzamento da 1 a 8 degli anni di residenza richiesti per l'ottenimento della stessa.

In particolare, si ricorda che la «Carta famiglia» attribuisce «il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria» (art. 10.2).

Tale beneficio è attribuito dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico, purché lo stesso o gli stessi siano stati residenti per almeno otto anni, anche non continuativi, in Italia e per almeno un anno in Friuli-Venezia Giulia.

Tale requisito di anzianità di residenza costituirebbe, per l'interrogante, un forma di discriminazione ai danni dei cittadini stranieri residenti sul territorio italiano.

In proposito, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) operante presso il Dipartimento per le pari opportunità, interpellato al riguardo, ha comunicato di aver avviato, a seguito di specifica segnalazione inoltrata dall'Associazione studi giuridici per l'immigrazione (ASGI), un'attività istruttoria volta a verificare l'eventuale violazione del principio di non discriminazione in ordine ad alcuni profili della legge regionale citata.

A seguito di tale attività l'UNAR ha ritenuto opportuno segnalare la normativa in esame sotto il profilo della violazione del principio della parità di trattamento alle amministrazioni competenti per materia (Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento per le politiche per la famiglia, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie), nonché al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Si sottolinea, inoltre, che, anche a seguito di un intervento diretto dell'amministrazione, la Regione ha assicurato un'«applicazione mitigata» del criterio della residenza richiamato, con formulazione identica a quella contenuta nell'articolo in esame, dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2006, come modificato dall'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2010.

*Il Ministro per le pari opportunità*

CARFAGNA

(14 ottobre 2011)

PINZGER. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

con la circolare 26 giugno 2008, n. 8, e la circolare 27 ottobre 2008, n. 12, il Ministero dell'interno stabiliva e diramava ai Comuni, in seguito alla fissazione della nuova durata di validità della carta d'identità, da cinque a dieci anni (articolo 31 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), le modalità di tale validità che potevano avvenire attraverso una postilla da apporre sul documento cartaceo, ovvero, per la carta d'identità elettronica, attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge;

le suddette modalità di proroga sono state oggetto di disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità. A tal uopo, il Ministero, per ovviare al problema della inutilizzabilità per l'espatrio del documento d'identità prorogato con le modalità di cui sopra, ritenne, con successiva circolare 28 luglio 2010, n. 23, che si potesse procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità, dietro corrispettivo del costo della carta, unitamente al diritto di segreteria;

le due soluzioni adottate, una con le circolari del 2008 e l'altra con la circolare del 2010, non hanno sortito un buon effetto. Di fatto, la prima soluzione ha reso la carta d'identità non più valida per l'espatrio, la seconda soluzione è parsa alquanto iniqua per i cittadini i quali, a causa di una modifica di legge (la proroga della durata della validità del documento in oggetto), sono costretti a pagare al Comune di appartenenza il costo ed i diritti dovuti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile attiversi al fine di far riconoscere ai Paesi europei la validità per l'espatrio del documento di identità, così come stabilito nelle due circolari del 2008, cioè con l'apposizione di un timbro, piuttosto che costringere i cittadini alla sostituzione del documento e per di più a proprie spese.

(4-05917)

(22 settembre 2011)

SARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 stabilisce che il termine per la scadenza del documento di identità è posticipato da 5 a 10 anni;

il comma 2 dell'articolo 31 del citato decreto-legge stabilisce che la predetta disposizione si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

l'attestazione di tale proroga per le carte d'identità cartacee consiste nell'apposizione, da parte degli uffici anagrafici di residenza, di un timbro contenente la nuova scadenza;

per i documenti elettronici, invece, è previsto il rilascio di un certificato cartaceo di formato A4 (in italiano e in inglese) che ne attesta la proroga (ai sensi del citato articolo 31) e che deve essere esibito contestualmente al documento elettronico scaduto;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, numerosi cittadini italiani, che si sono recati all'estero muniti di carta d'identità elettronica e di certificato di proroga, hanno subito gravi disagi a causa del mancato riconoscimento della validità dei documenti ed hanno informato il Ministero degli affari esteri, che ha provveduto a darne comunicazione al Ministro dell'interno;

il Ministro dell'interno, con circolare ministeriale del 21 agosto 2009, ha informato i prefetti affinché informassero i Sindaci del mancato riconoscimento della procedura di proroga della carta d'identità elettronica da parte dell'Egitto, mentre ha ribadito che «per quanto riguarda altri Paesi, quali la Turchia, la Tunisia, la Croazia, la Romania e la Svizzera, le difficoltà permangono»;

la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, in un comunicato del 22 luglio 2009, ha confermato che «pur tenendo nella massima considerazione i molteplici disagi derivati dall'attuale procedura di proroga temporale della carta d'identità elettronica, (...) a norma dell'articolo 291 del testo unico leggi di pubblica sicurezza le ipotesi di duplicato devono, espressamente, intendersi limitate ai casi di smarrimento, sottrazione furtiva e deterioramento»;

secondo quanto riportato da «Italia Oggi» del 6 ottobre 2009, le autorità italiane hanno invitato i cittadini a munirsi di altro idoneo documento di viaggio per non incorrere nei citati inconvenienti,

si chiede di sapere se, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Ministro in indirizzo ritenga di dovere intervenire con urgenza, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di consentire a tutti i Comuni italiani che adottano la carta d'identità elettronica di procedere tempestivamente alla sostituzione dei documenti in scadenza dopo 5 anni con altri validi 10 anni, a norma del decreto-legge citato, senza alcun aggravio di spese per i cittadini.

(4-02102)

(20 ottobre 2009)

RISPOSTA.(\*) – L'articolo 31 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato in 10 anni la validità della carta di identità, estendendone la durata a quelle in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In attuazione della citata disposizione, con le circolari n. 8 e n. 12 del 2008, sono state diramate istruzioni ai Comuni sulle modalità di proroga della validità dei documenti attraverso una «postilla» da apporre sul documento cartaceo, ovvero, per la carta di identità elettronica, mediante la consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge.

A tale riguardo sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte di alcune autorità di frontiera di Paesi dell'Unione europea, del documento di identità prorogato con le suddette modalità. In particolare, le ambasciate hanno comunicato che le autorità di alcuni Paesi hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta di identità sia in formato cartaceo che in quello elettronico.

L'inutilizzabilità per l'espatrio del documento di identità, prorogato con le modalità alle quali si è fatto riferimento, ha creato dei disagi in quanto ai cittadini italiani non veniva riconosciuto il diritto di entrare nei Paesi europei.

Per ovviare a tale inconveniente, il Ministro, sentito il Ministero degli affari esteri, ha diramato la circolare n. 23 del 28 luglio 2010, con la quale si prevede che, su richiesta del cittadino che debba recarsi all'estero, con un minimo onere economico a suo carico (5,44 euro per la carta di identità cartacea e 25 euro per quella elettronica) si possa procedere alla sostituzione della carta di identità già prorogata o da prorogare, con una nuova, previo ritiro di quella in possesso dell'interessato.

Inoltre per evitare disagi ai viaggiatori italiani è stato inserito, sul sito della Farnesina «viaggiare sicuri», un apposito annuncio con specifici sug-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

gerimenti al riguardo e con la lista dei Paesi in cui si sono verificati problemi.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(11 ottobre 2011)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la Provincia di Lecce, a seguito delle tensioni registrate sul territorio per i ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori addetti al servizio di pulizia degli istituti scolastici, si è attivata allo scopo di concorrere alla individuazione di possibili soluzioni mirate a fornire certezze alle legittime aspettative manifestate dai lavoratori;

le imprese affidatarie del suddetto servizio sono: il consorzio CNS di Bologna, la Meridionale servizi SpA di Bari, la Euroservizi Srl di Bari, il gruppo Intini di Bari, la Manutencoop di Bologna, la Sitec di Brindisi, con circa 1.200 lavoratori;

la società Euroservizi non paga gli stipendi da ben quattro mesi;

nell'incontro del 25 gennaio 2011 presso il Ministero, i funzionari avevano assicurato che avrebbero provveduto a liquidare le fatture arretrate che le aziende attendono, per poter pagare gli stipendi, ma a tutt'oggi questo non è avvenuto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché sia affrontato l'attuale stato di incertezza facilitando l'erogazione dei fondi per il pagamento delle fatture da parte delle scuole ai consorzi assegnatari, in capo ai quali vi è l'obbligo retributivo per la corresponsione delle mensilità previste e maturate dai lavoratori che, nella maggior parte dei casi risultano essere l'unico sostegno economico per le proprie famiglie;

se non intenda attivarsi affinché la direttiva del Ministero n. 103 del 2011 non pregiudichi le istituzioni scolastiche e vengano, invece, assicurati tutti quei servizi necessari per tutelare i raggiunti e apprezzabili *standard* di igiene e qualità, non effettuabili con il solo ricorso al personale interno, evitando così l'espulsione dal mercato del lavoro di un rilevante numero di lavoratori.

(4-04996)

(12 aprile 2011)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione, relativa alla situazione dei lavoratori ex lavoratori socialmente utili (LSU) impegnati nel servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecce.

Si premette che la situazione rappresentata ha avuto origine con il subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, nei rapporti di lavoro che alcune categorie di lavoratori avevano con enti lo-

cali, nonché per la stabilizzazione degli ex LSU, già occupati presso le istituzioni scolastiche per le mansioni di pulizia, ai sensi della Direttiva ministeriale n. 92 del 23 dicembre 2005.

Per quanto riguarda gli ex LSU si è proceduto alla stipula di convenzioni con taluni consorzi, individuati a seguito di apposite gare di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia per il triennio 2006-2008, con proroga di un anno e con il conseguente passaggio di tutti i lavoratori nei nuovi rapporti di lavoro in capo alle società aggiudicatrici degli appalti in questione.

In Puglia la gara per l'affidamento del servizio di pulizia, svolto da lavoratori ex LSU, si è conclusa il 30 aprile 2008 con la stipula del contratto normativo e dei conseguenti contratti attuativi. Il predetto contratto normativo, avendo durata triennale, aveva effetto fino al 30 aprile 2011, salva la facoltà di proroga, affidata alle singole istituzioni scolastiche fino al 30 giugno 2011 in base alla direttiva n. 103 del 30 dicembre 2010 citata nell'interrogazione.

La suddetta direttiva è ora superata. Ciò a seguito dell'accordo, siglato il 14 giugno 2011 presso il Ministero del lavoro e politiche sociali, tra questa amministrazione e le organizzazioni datoriali e sindacali rappresentanti le ditte impegnate nell'espletamento di servizi ausiliari in favore delle scuole e relativi lavoratori.

In attuazione del suddetto accordo questo Ministero ha emanato la circolare protocollo n. 5309 del 28 giugno 2011.

Gli accordi prevedono che la Consip debba portare a conclusione una procedura di gara per la stipulazione di convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di pulizia ed ausiliarie.

Nel tempo necessario alla conclusione della gara indetta dalla Consip, le scuole disporranno successive proroghe dei contratti attualmente vigenti, senza soluzione di continuità, la prima delle quali avrà la scadenza del 31 dicembre 2011.

In riferimento alla categoria degli ex LSU, le risorse ministeriali saranno integrate dal ricorso alla cassa integrazione guadagni in misura differenziata fino a tutto il 2012.

Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse in favore delle società consortili, il Ministero, con nota del 16 marzo 2011, ha provveduto al saldo dei compensi spettanti per il periodo settembre-dicembre 2010 e, con nota del 6 aprile 2011, ha comunicato di avere erogato un acconto sui compensi spettanti per l'esercizio finanziario 2011 per la medesima finalità.

Per quello che riguarda in particolare la provincia di Lecce, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in data 12 luglio 2011, ha comunicato di non avere ricevuto segnalazioni di ritardi nei pagamenti dei lavoratori in argomento. Infatti, dopo l'avvenuta erogazione del saldo dei compensi riferiti al periodo settembre-dicembre 2010,

131 istituti scolastici hanno ricevuto anche un acconto relativo all'esercizio finanziario 2011 pari a 6.609.715 euro.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(5 ottobre 2011)

---

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che l'educazione al rispetto della natura e degli animali a scuola assume un ruolo importante per la crescita e la formazione dei bambini e al loro futuro rapporto con l'ambiente;

considerato che:

da notizie apparse nei mezzi di comunicazione locale, nonché nei siti di associazioni di cacciatori, si apprende come alcune amministrazioni locali stipulino accordi con associazioni di cacciatori per realizzare progetti di «educazione ambientale» nelle scuole dove viene esaltata la figura del cacciatore come essenziale per l'ambiente;

in particolare, nel comune di Ponte Buggianese (Pistoia) già da parecchi mesi è attiva una «scuola» di caccia in palude e di conoscenza dell'ambiente palustre;

nel comune di Nave (Brescia), lo scorso 7 aprile 2011 si è organizzato un percorso didattico-ambientale per i bambini di quarta e quinta elementare dell'Istituto Don Milani, in accordo con l'amministrazione comunale e i docenti, con l'obiettivo di informare correttamente sulle usanze del territorio che li circonda. Si è trattato di una passeggiata nel bosco con Andrea Trenti, il responsabile cacce tradizionali dell'Annu, l'Associazione dei migratoristi italiani, e il responsabile del Corpo forestale dello Stato Giampiero Corti, che insieme ad altri cacciatori e ai docenti hanno parlato con i 42 bambini presenti, trasferendo loro valori e nozioni necessari per conoscere l'ambiente, ricordando loro «il ruolo fondamentale del cacciatore nell'equilibrio ambientale, sociale ed economico»;

l'Annu ha replicato la medesima iniziativa lo scorso 30 aprile con altre classi elementari;

anche le scuole di Rignano sull'Arno e Troghi (Firenze) e l'Arcicaccia Rignano hanno voluto mostrare a bambini ed insegnanti delle classi quarte che la caccia non è di per sé distruttiva per l'ambiente ma anzi, se accompagnata dall'impegno nella gestione dell'ambiente per tutto l'anno, come fanno i volontari dell'Arcicaccia di Rignano, è un mezzo utile per una migliore conservazione e tutela della fauna;

nello scorso mese di aprile 2011, il Comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) aveva deciso di inserire tra i progetti di «educazione ambientale» destinati ai bambini in età scolare anche un progetto avente ad oggetto la promozione dell'attività venatoria. Progetto poi non andato a buon fine anche grazie alla mobilitazione di associazioni ambientaliste e anima-

liste e su cui la prima firmataria dell'interrogazione aveva presentato atto di sindacato ispettivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questo proliferare di iniziative a giudizio degli interroganti di vera e propria azione di proselitismo perseguita dalle associazioni di cacciatori tra i bambini delle scuole italiane;

se non intendano fornire delle linee guida nazionali alle direzioni scolastiche, anche attraverso circolari ministeriali, su quali approcci i bambini devono avere a scuola nel rapportarsi alla conoscenza dell'ambiente e degli animali, favorendo per esempio percorsi formativi come quelli offerti dalle fattorie didattiche, ed escludendo sempre l'esaltazione dell'uccisione degli animali come attività sportiva e ricreativa.

(4-05126)

(4 maggio 2011)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione, in riferimento a notizie di alcune amministrazioni locali che stipulano accordi con associazioni di cacciatori per realizzare progetti di educazione ambientale nelle scuole, si chiede che vengano diramate linee guida nazionali che indichino i giusti approcci con cui i bambini devono rapportarsi all'ambiente e che escludano l'esaltazione dell'uccisione degli animali come attività sportiva e ricreativa.

Si informa, al riguardo, che il Ministero ha già provveduto nel senso auspicato. Infatti, con nota n. 3337 del 14 dicembre 2009 indirizzata agli Uffici scolastici regionali, agli Uffici di ambito territoriale ed ai Dirigenti scolastici, sono state trasmesse le linee guida per l'educazione e lo sviluppo sostenibile, emanate congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tali linee guida si propongono di fornire alcuni orientamenti innovativi di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile per l'elaborazione di curricoli da parte degli istituti scolastici e per l'organizzazione delle attività educative e didattiche. Alle linee guida sono allegati anche alcune schede tecniche di approfondimento tematico.

È stato rinnovato anche il protocollo d'intesa con la Lega antivivisezione, con il quale ci si impegna a promuovere congiuntamente nelle scuole attività dedicate al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi, nonché alla sensibilizzazione su tali tematiche di docenti e studenti.

Alla fine dell'anno scorso è stato poi sottoscritto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un protocollo d'intesa con il quale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, ci si impegna a diffondere l'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Il protocollo prevede, tra l'altro, iniziative nel campo dell'educazione ambientale atte a favorire in particolare: la conoscenza diretta del territorio e del suo patrimonio ambientale e naturalistico, attraverso programmi didattici modulati per le scuole di ogni ordine e grado; la differenza nelle scuole dei valori di un volontariato sensibile alle problematiche dell'am-

biente, del territorio e ai bisogni delle comunità locali e, nel contempo, attento, alle esigenze globali, promuovendo i valori della cittadinanza e del vivere sociale.

A tal fine, saranno realizzati materiali informativi e promozionali in tema di educazione all'ambiente e sviluppo sostenibile e saranno organizzati seminari, incontri e dibattiti su tematiche ambientali, elaborando progetti mirati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché campagne di comunicazione di informazione sugli obiettivi perseguiti dall'atto assunto.

Inoltre, le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, possono intraprendere le iniziative ritenute più idonee da inserire nel piano dell'offerta formativa.

Passando a trattare delle specifiche situazioni segnalate, si fa rinvio, relativamente al Comune di Rocchetta Vara (La Spezia), alla risposta che viene fornita ad altro atto parlamentare presentato dalla prima firmataria dell'atto di sindacato ispettivo in argomento (4-05105).

Per quanto riguarda il Comune di Ponte Buggianese (Pistoia), la Dirigente scolastica dell'istituto comprensivo, relazionando al riguardo al Dirigente dell'ambito territoriale per la provincia, ha escluso categoricamente la presenza nelle classi di progetti finalizzati alla conoscenza geografico-ambientale del territorio che, anche marginalmente, sconfinino nel tema della caccia e nella sua celebrazione.

La stessa Dirigente scolastica ha precisato che, nei plessi di quell'istituto, sono attivati da anni progetti di educazione ambientale finalizzati alla conoscenza degli aspetti storico-geografico-scientifici del territorio e alla tutela della parte biotica dell'ambiente in collaborazione con il Centro di ricerca documentazione e promozione del Padule di Fucecchio, e che la scuola non ha mai stipulato accordi, convenzioni o contatti con le associazioni venatorie presenti nel territorio.

Per il Comune di Nave (Brescia), secondo quanto riferito dalla docente dell'istituto comprensivo referente per l'educazione ambientale, l'istituzione scolastica già da alcuni anni collabora con la locale amministrazione comunale per proporre agli alunni argomenti di diversa natura (raccolta differenziata, risparmio dell'acqua e dell'energia, eccetera), inseriti nella progettazione dell'educazione ambientale. Il Comune di Nave ha offerto il suo supporto attraverso l'intervento di esperti esterni in grado di esporre i suddetti argomenti. La proposta pervenuta quest'anno dal Comune prevedeva alcune visite guidate sul territorio, per farne conoscere agli alunni gli aspetti naturalistici, botanici e faunistici.

La scuola ha aderito alla proposta, realizzando uscite in val Listrea ed in un giardino botanico. Nel corso delle visite guidate, gli accompagnatori hanno illustrato l'ambiente bosco e i principali elementi dell'ecosistema, facendo conoscere gli aspetti naturalistici, le specie vegetali presenti e le tracce rivelatrici della presenza di animali. Sono state, altresì, descritte dal rappresentante dell'Annu le specie animali che abitualmente vivono sul territorio e quelle fortuitamente incontrate nel corso dell'escursione.

Sono stati infine raccolti alcuni reperti vegetali, da catalogare in un secondo momento in un erbario.

Dalle notizie acquisite, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha espresso l'avviso che non possa evincersi che siano state eseguite nei confronti dei bambini azioni di «proselitismo» ed ha riferito, da informazioni successivamente assunte per le vie brevi presso la direzione dell'istituto, che non risulta pervenuta alla scuola alcuna rimostranza da parte di genitori degli alunni.

Relativamente, infine all'istituto di Rignano sull'Arno (Firenze), il Dirigente del competente ambito territoriale ha riferito che non sono mai state attivate iniziative di educazione ambientale che, anche mediatamente, possano configurarsi come promozione di attività venatorie. È possibile, peraltro, che localmente ed isolatamente qualche autonomo progetto di singole scuole, inteso alla conoscenza dell'ambiente, possa aver marginalmente toccato la delicata questione. Lo stesso Dirigente ha tuttavia precisato che si è trattato, in ogni caso, di episodi sporadici e di interventi occasionali nel tema, normalmente estraneo alla consueta didattica: tanto risulta anche nel citato caso di Rignano sull'Arno, il cui piano dell'offerta formativa non si occupa, ad alcun titolo, di caccia.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(5 ottobre 2011)

ZANDA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il consigliere comunale di Vico nel Lazio (Frosinone) Maria Paola Pica non è in grado di esercitare il proprio diritto di accesso e di consultazione degli atti amministrativi del suo Comune;

tale impedimento trae origine da un diniego disposto dal Sindaco in carica che, con propria direttiva del 23 novembre 2009, prot. 5512, ha stabilito nei confronti dei consiglieri comunali non delegati forti limitazioni nelle procedure e nei tempi di visione degli atti, ostacolando, così, la loro competenza di verifica e di controllo dell'attività istituzionale e, quindi, l'espletamento del mandato elettivo;

considerato che:

le citate disposizioni sono state adottate in palese violazione di legge. Infatti, oltre che nella legge n. 241 del 1990, il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accesso agli atti amministrativi è previsto nell'art. 43, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato»;

anche l'articolo 26 del vigente regolamento del Consiglio comunale di Vico nel Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del

30 novembre 2001, disciplina il diritto di accesso e di consultazione e il diritto d'informazione dei Consiglieri, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

la stessa disciplina, secondo la giurisprudenza, accorda al consigliere comunale e provinciale un diritto pieno e non comprimibile atteso che non prevede alcun limite, nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto «nei casi specificamente determinati dalla legge» (così Tar Sardegna, sez. II – sentenza 30 novembre 2004, n. 1782);

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna restrizione, in quanto qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2761/2004 e Consiglio di Stato n. 5879/2005);

considerato, inoltre, che il 12 marzo 2010, il consigliere Pica e altri consiglieri comunali hanno rappresentato per iscritto al Prefetto di Frosinone il *vulnus* subito e chiesto il rispetto delle norme di legge. Purtroppo, la loro richiesta non ha trovato esito ed è, pertanto, ancora attuale una illegittima pratica ostruzionistica verso un diritto democratico;

si chiede di sapere:

se e quale valutazione sia stata compiuta dal Prefetto di Frosinone e quale conseguente decisione sia stata adottata;

se gli uffici del Ministero dell'interno, periferici e centrali, competenti a verificare e garantire la regolarità dell'attività degli enti locali abbiano programmato, nell'ambito delle proprie competenze, una strategia di ripristino della legalità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare, con la massima sollecitudine, le necessarie procedure di verifica e di controllo sugli organi del Comune di Vico nel Lazio ai sensi della legislazione vigente in merito a quanto riportato in premessa, onde consentire ai rappresentanti eletti presso tale Comune di poter esercitare correttamente e pienamente il proprio mandato elettivo nell'interesse pubblico generale e, in particolare, a garanzia dello stesso ente locale.

(4-05913)

(21 settembre 2011)

RISPOSTA. – Secondo l'orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali ex art. 43, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si configura come un istituto giuridico volto a consentire al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e

contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso, da dimostrare, che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio del suo mandato, che è quello di verificare che il Sindaco e la Giunta esercitino correttamente la loro funzione.

A tal fine l'ente locale può adottare specifiche norme regolamentari che prevedano l'introduzione di alcune limitazioni all'esercizio dell'accesso, mediante previsioni volte a salvaguardare le funzionalità dell'amministrazione locale e, in particolare, a non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Ciò premesso, passando all'esame della questione rappresentata, si risponde sulla base degli accertamenti disposti dalla Prefettura e dal competente Dipartimento.

Il Consiglio comunale di Vico nel Lazio ha adottato, come previsto dallo statuto comunale, il regolamento per disciplinare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri. Pertanto, le problematiche sollevate possono trovare soluzione in tali disposizioni regolamentari.

Qualora vi fossero dubbi ed incertezze sul contenuto delle norme, è possibile chiedere il parere della Commissione per l'accesso alla documentazione amministrativa mentre, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, è prevista (ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15) la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale.

In ogni caso, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l'attuale quadro costituzionale sancisce, ai sensi del novellato art. 114 della Costituzione, il principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali per cui sono venuti meno i controlli di tipo gerarchico sugli enti locali da parte del Prefetto o del Ministero.

Inoltre, la contestuale abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ha determinato l'abolizione dei controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali anche da parte dell'organo regionale di controllo, orientando il sistema dei controlli sugli atti degli enti locali verso una maggiore valorizzazione della funzione di controllo interno da parte delle stesse amministrazioni.

Ciononostante, nel caso di specie, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, la Prefettura di Frosinone, con circolare del 17 maggio 2010, indirizzata al Presidente della Provincia, al Segretario generale della Provincia di Frosinone, a tutti i Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali e a tutti i segretari comunali, ha fornito linee guida in materia di accesso agli atti, invitando gli stessi a darne massima divulgazione; invito ribadito da ultimo con circolare del 6 settembre 2010.

Si precisa, infine, che uno dei consiglieri comunali di Vico nel Lazio ha proposto ricorso al Tar avverso l'atto di diniego di accesso ad atti concernenti l'esercizio del proprio mandato. Il Tar Lazio Sez. Latina, con sen-

tenza dell'11 febbraio 2011, n. 135, ha accolto il ricorso proposto, ordinando al Comune resistente di rilasciare copia degli atti richiesti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(11 ottobre 2011)

---



